II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1993

che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996)

(93/136/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale [1], in particolare il decimo principio,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che nel contesto della dimensione sociale della Comunità conviene adottare misure appropriate a favore dei portatori di handicap;

considerando che le conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 14 maggio 1987, relative ad un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei portatori di handicap nell'ambito della scuola [5], e la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990 [6], sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale ribadiscono la necessità di eliminare gli ostacoli materiali, di utilizzare metodi di insegnamento flessibili onde rispondere ai bisogni individuali e facilitare il passaggio alla formazione ed alla vita professionale nonché alla vita adulta, di istituire una cooperazione quanto più attiva possibile con gli istituti specializzati, di fare ricorso alle diverse possibilità offerte dalle nuove tecnologie in materia di istruzione e di rafforzare i contatti fra la famiglia, la collettività, i servizi sociosanitari ed il mondo del lavoro;

considerando che conviene stabilire scambi di informazioni e di esperienze sulle questioni comuni ai sistemi educativi degli Stati membri, mediante una cooperazione tra le attività all'uopo designate dagli Stati membri, rispettando nel contempo pienamente le responsabilità degli Stati membri per il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei rispettivi sistemi educativi, nonché la loro diversità culturale e linguistica, il che esclude ogni armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

considerando che il presente programma ha l'obiettivo di completare le azioni svolte a livello nazionale, regionale e locale, in particolare promuovendo scambi di esperienze e di informazioni;

considerando che la principale responsabilità per l'integrazione nel quadro dell'educazione, l'inserimento professionale ed economico, l'inserimento sociale e la vita autonoma dei portatori di handicap compete agli Stati membri, ma che le azioni di cooperazione a livello comunitario possono aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficacia delle misure che adottano in questo settore;

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.
(2) GU n. C 293 del 12. 11. 1991, pag. 2 e GU n. C 25 del 28. 1. 1993, pag. 1.
(3) GU n. C 305 del 23. 11. 1992.
(4) GU n. C 79 del 30. 3. 1992, pag. 20.
(5) GU n. C 211 dell'8. 8. 1987, pag. 1.
(6) GU n. C 162 del 30. 7. 1990, pag. 2.

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, proclama, al punto 26 :

« 26. Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale.

Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati. » ;

considerando che occorre prevedere un programma di quattro anni ;

considerando che per l'attuazione di questo programma pluriennale si stima necessario un importo di 37 milioni di ecu ;

considerando che l'importo stimato necessario servirà a finanziare il programma per il periodo 1993-1996, nell'ambito delle vigenti prospettive finanziarie delle Comunità europee ;

considerando che è opportuno basare la presente decisione contemporaneamente sull'articolo 128 e sull'articolo 235 del trattato, non avendo quest'ultimo previsto specificamente i poteri d'azione all'uopo richiesti, in quanto essa riguarda sia i principi relativi all'attuazione della politica di formazione professionale e di promozione dell'occupazione, sia le misure miranti a promuovere la riabilitazione funzionale, l'integrazione nel quadro dell'educazione, l'inserimento sociale e la vita autonoma dei portatori di handicap che devono essere adottate in vista della realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità,

DECIDE :

Articolo 1

Elaborazione di Helios II

È stabilito per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996 un programma di azione comunitario sulla promozione delle pari opportunità e dell'inserimento dei portatori di handicap (programma Helios II), in appresso denominato « Helios II ».

Articolo 2

Definizione della nozione di « portatori di handicap »

Ai fini di Helios II, si intendono per « portatori di handicap » le persone che presentano deficienze, incapacità o handicap seri che derivano da menomazioni fisiche, comprese quelle sensoriali, mentali o psichiche, che limitano o precludono lo svolgimento di un'attività o di una funzione considerata normale per un essere umano.

Articolo 3

Obiettivi

Nei settori della riabilitazione funzionale, dell'integrazione nel quadro dell'educazione, della formazione e della rieducazione professionali, dell'inserimento economico, dell'inserimento sociale e della vita autonoma dei portatori di handicap, gli obiettivi di Helios II sono i seguenti :

a) proseguire lo sviluppo e il miglioramento di attività di scambio e di informazione con gli Stati membri e le organizzazioni non governative, in appresso denominate ONG, che possono fornire un contributo positivo conformemente alla lettera c) e assicurarne la massima diffusione possibile ;

b) promuovere le impostazioni e le misure atte a conseguire una maggiore efficacia e un migliore coordinamento delle azioni condotte conformemente alla lettera c) ;

c) promuovere, unitamente agli Stati membri ed alle organizzazioni e associazioni interessate, lo sviluppo di una politica di cooperazione a livello comunitario in materia di inserimento fondata sulle migliori esperienze e prassi innovatrici ed efficaci negli Stati membri, comprese, all'occorrenza, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le associazioni di beneficenza ;

d) proseguire la cooperazione con le ONG su scala europea e con le ONG considerate rappresentative nei rispettivi Stati membri tramite, ove esistano, i consigli nazionali dei portatori di handicap, e che abbiano manifestato la volontà di cooperare a livello comunitario.

Articolo 4

Azioni

1. Le azioni di ordine generale volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono le seguenti :

a) coordinare, intraprendere e stimolare attività incentrate su tematiche annue precise, finalizzate a promuovere innovazioni, agevolare scambi di esperienze ed incoraggiare la diffusione di esperienze riuscite e il trasferimento di prassi efficaci.

Tali attività implicano la partecipazione diretta dei portatori di handicap, delle loro famiglie, delle organizzazioni rappresenttaive, di esperti, di ricercatori, di professionisti esperti che operano direttamente sul campo, di volontari, nonché delle parti sociali ;

b) rispondere alle esigenze di informazione dei portatori di handicap proseguendo, nell'ambito del sistema di informazione e di documentazione computerizzato Handynet, in base ai dati nazionali, la raccolta, l'adattamento a livello europeo, l'aggiornamento, lo scambio e la diffusione delle informazioni assunte negli Stati membri dai centri nazionali di raccolta e di informazione.

Il Consiglio riesamina il sistema Handynet prima del 31 dicembre 1994 sulla base di una relazione della Commissione concernente, tra l'altro, la valutazione del primo modulo Handynet « Ausili tecnici » e delibera, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, sulle condizioni di continuazione del sistema dopo questa data ;

c) favorire la partecipazione dei portatori di handicap ai programmi comunitari, in particolare nei settori della formazione e della preparazione alla vita professionale, delle nuove tecnologie, della formazione professionale e dell'occupazione, dell'eguaglianza fra uomini e donne, dell'apprendimento delle lingue, della mobilità e dello scambio di giovani all'interno della Comunità ;

d) sviluppare scambi di informazioni e di esperienze sulle questioni comuni ai sistemi educativi degli Stati membri mediante una cooperazione tra le attività all'uopo designate dagli Stati membri ;

e) assicurare uno stretto coordinamento con le attività svolte dalle organizzazioni a livello internazionale nonché la cooperazione in altre attività svolte a livello internazionale nei settori di cui all'articolo 3.

2. Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono elencate nell'allegato.

Articolo 5

Finanziamento

1. Helios II ha una durata di quattro anni.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per la sua attuazione è di 37 milioni di ecu per il periodo 1993-1996, nell'ambito delle vigenti prospettive finanziarie delle Comunità europee.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio prendendo in considerazione i principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 6

Attuazione da parte della Commissione

La Commissione provvede all'attuazione di Helios II in conformità dell'articolo 8 in stretta cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni e organizzazioni competenti in materia di integrazione dei portatori di handicap.

Articolo 7

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie da attuare nell'ambito di Helios II e gli altri programmi e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 8

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, qui di seguito denominato « comitato », composto da due rappresentanti governativi per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto nel verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Forum europeo dei portatori di handicap

1. Prima di consultare il comitato, la Commissione sente, per quanto riguarda tutti gli opportuni aspetti di Helios II, il punto di vista di un forum europeo di portatori di handicap, qui di seguito denominato « forum ».

Il forum è composto :

a) dei rappresentanti, nominati dalla Commissione su proposte presentate dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, lettera d), previo parere di ciascuno Stato membro richiesto dalla Commissione, di al massimo 24 ONG costituite da portatori di handicap o dalle loro famiglie o che agiscono nell'interesse di portatori di handicap.

Nel forum deve essere rappresentata almeno una ONG rappresentativa di ogni Stato membro.

Le ONG possono essere rappresentate tramite i consigli nazionali dei portatori di handicap, ove esistano ;

b) di un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nominati dalla Commissione su proposte delle organizzazioni rappresentanti tali interessi a livello comunitario.

La Commissione cerca di assicurare che l'appartenenza al forum rispecchi in maniera equilibrata :

a) i diversi tipi di handicap,

b) i diversi tipi di attività esercitate dai portatori di handicap o nel loro interesse,

c) i vari interessi nazionali e

d) le associazioni comprendenti ONG di tutti gli Stati membri o di vari di essi.

2. Il forum nomina il proprio presidente che può essere un rappresentante della Commissione.

3. Il forum adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Gruppo di collegamento

1. Prima di consultare il comitato, la Commissione convoca un gruppo di collegamento presieduto dal rappresentante della Commissione indicato all'articolo 8, paragrafo 1 e composto :

a) di uno dei rappresentanti governativi di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 1 ;

b) di dodici membri del forum, da questo designati.

2. Qualora uno Stato membro o uno dei membri designati dal forum consideri che la questione da esaminare rivesta per esso un interesse particolare, esso può chiedere che un secondo rappresentante assista alla riunione.

3. Il gruppo di collegamento adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Relazioni

1. Entro il 1° luglio 1994 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una breve relazione sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

2. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenta una relazione provvisoria valutativa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'attuazione di Helios II, accompagnata eventualmente da una proposta di decisione concernente la revisione di Helios II.

3. Entro il 1° luglio 1997 la Commissione presenta una relazione completa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito all'attuazione e ai risultati di Helios II.

4. Nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione presenta inoltre i risultati dei lavori relativi alla valutazione indipendente e obiettiva indicata al punto 1.2 dell'allegato.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

ALLEGATO

AZIONI

(Articolo 4)

1. **Osservazioni generali**

1.1. Le presenti azioni sono intraprese dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri, le associazioni di portatori di handicap e delle loro famiglie, le parti sociali, gli organismi professionali e i volontari operanti nel settore dell'integrazione dei portatori di handicap.

1.2. Helios II forma oggetto di una valutazione indipendente e obiettiva per ogni azione adottata.

1.3. D'altronde, un accento particolare è posto sul ruolo delle nuove tecnologie per l'inserimento dei portatori di handicap.

Il potenziale pedagogico e pratico delle nuove tecnologie è infatti in grado di favorire lo sviluppo dei sistemi didattici, l'adattamento dei posti di lavoro, i mezzi di comunicazione e di mobilità nonché di rompere l'isolamento delle persone portatrici di handicap.

1.4. La Commissione prenderà in considerazione la situazione economica degli Stati membri o delle regioni in cui dovrebbero essere attuate le azioni specifiche.

1.5. L'importo accordato al complesso delle seguenti azioni:

— sistema Handynet (punto 3),
— cooperazione con le ONG (punto 4), e
— cooperazione con esperti esterni (punto 9)

non può superare il 50 % della dotazione globale di Helios II.

L'importo accordato alle attività di scambio e d'informazione tra gli Stati membri (punto 2) non può essere inferiore al 25 % della dotazione globale di Helios II.

2. **Attività di scambio e d'informazione tra gli Stati membri**

2.1. *Contributo della Comunità*

Per conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati membri, la Comunità può dare un contributo alle attività nell'ambito dei settori di cui all'articolo 3, vale a dire la riabilitazione funzionale, l'integrazione nel quadro dell'educazione, la formazione e la rieducazione professionali, l'inserimento economico nonché l'inserimento sociale e la vita autonoma dei portatori di handicap.

Queste attività consistono in conferenze, seminari, scambi di informazioni, visite di studio e tirocini di formazione organizzati in base a temi scelti di anno in anno previo parere del comitato e dopo aver sentito l'opinione del forum.

I partecipanti a dette attività sono designati dagli Stati membri tenendo conto della qualità delle loro attività e di una eventuale conformità e complementarità con altre azioni comunitarie, al fine di divulgare le esperienze acquisite fra i rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali e le ONG, attraverso i consigli nazionali di portatori di handicap là dove ne esistano.

Se del caso, i partecipanti possono essere sostituiti dallo Stato membro che li ha designati.

La Commissione facilita eventualmente contatti tra i partecipanti in base al settore di inserimento o alla categoria di handicap, allo scopo di favorire uno scambio in ciascun settore.

2.2. *Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità*

a) sino al 50 % per le conferenze (in cooperazione con le autorità nazionali);
b) fino al 100 % per i seminari, le attività di gruppi di lavoro, le visite di studio e i tirocini di formazione.

3. **Sistema di informazione e di documentazione computerizzato Handynet**

3.1. *Modalità generali*

Per rispondere gratuitamente ai bisogni d'informazione dei portatori di handicap, il sistema Handynet offre agli utenti una banca di dati multilingue, un giornale elettronico multilingue ed un servizio posta elettronica.

La raccolta dei dati a livello nazionale è effettuata dai centri nazionali di coordinamento della raccolta designati dagli Stati membri.

Tali dati sono trasmessi alla Commissione, che li adatta al sistema Handynet, li aggiorna regolarmente e li mette a disposizione dei centri nazionali designati dagli Stati membri sotto forma di « Compact Disk Read Only Memory » (CD-ROM).

La diffusione tra gli utenti delle informazioni trattate nell'ambito del sistema Handynet spetta agli Stati membri ed è di pertinenza dei centri d'informazione e di consulenza designati dagli Stati membri.

3.2. *Azioni specifiche*

La Commissione prosegue lo sviluppo e l'aggiornamento del primo modulo di Handynet « Ausili tecnici ».

Tale modulo consiste in una base di dati europea e comprende :

— un inventario degli ausili tecnici (con i prezzi), destinati ai portatori di handicap di qualsiasi categoria, disponibili sul mercato comunitario ;
— un elenco dei fabbricanti e degli organismi di distribuzione di tali prodotti negli Stati membri e
— le procedure e le norme nazionali che i portatori di handicap devono seguire per ottenre detti ausili tecnici.

Inoltre la Commissione sviluppa la promozione :

— delle azioni positive e delle proiezioni per stimolare l'adattamento delle tecnologie, comprese le nuove tecnologie, ai bisogni dei portatori di handicap ;
— della ricerca e della realizzazione di ausili tecnici, segnatamente redigendo un inventario delle azioni di ricerca applicate a questo settore.

La Commissione esamina altresì se sia possibile includere nella base di dati informazioni sulla qualità degli ausili tecnici.

3.3. *Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità*

— Fino al 100 % (per la copertura della dimensione europea del sistema).

4. Cooperazione con le NG

4.1. *Condizioni e modalità generali di collaborazione con la Commissione*

La Commissione rafforza la collaborazione con le ONG attraverso i consigli nazionali dei portatori di handicap laddove esistano, nonché con associazioni di cui facciano parte ONG di tutti gli Stati membri o di vari di essi.

La Commissione informa il comitato in merito alla cooperazione e ai legami con le ONG di cui all'articolo 3, lettera d).

4.2. *Azioni specifiche*

Ogni anno la Commissione, previo parere del comitato, redige un programma di attività che possono fruire del sostegno finanziario della Commissione e dà un parere equilibrato sulla priorità di queste attività.

Le attività ammissibili riguardano :

— conferenze, seminari, visite di studio, corsi di formazione e altre attività di cooperazione di dimensione europea ;
— informazione delle ONG sulle attività intraprese a livello comunitario ;
— consulenza alla Commissione, a sua richiesta, sugli aspetti tecnici connessi al tipo di handicap o al problema di integrazione specifico che esso rappresenta ;
— presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte nell'ambito di Helios II.

4.3. *Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità*

a) Fino al 50 % per riunioni, conferenze, seminari, visite di studio, tirocini di formazione ed altre attività di cooperazione di dimensione europea ;
b) fino al 100 % per le spese di coordinamento e di perizia.

5. Informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica

Azioni e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei media, attraverso un'ampia diffusione dell'informazione per quanto concerne le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.

La Commissione contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica mediante l'organizzazione di concorsi, l'assegnazione di premi annuali per realizzazioni modello nei vari settori dell'integrazione dei portatori di handicap e mediante attività imperniate sui mass media.

Le realizzazioni modello coronate da un premio sono presentate in occasione di una conferenza-esposizione.

La Commissione può fornire un sostegno finanziario a riunioni di informazione a livello nazionale organizzate da partecipanti a Helios II.

Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità : fino al 100 %.

6. **Temi particolari**

Per l'attuazione delle azioni specifiche succitate, i partecipanti a Helios II seguono in particolare:

— la prevenzione e l'aiuto tempestivo, per evitare la comparsa o lo sviluppo della deficienza, dell'incapacità e dell'handicap;

— le difficoltà incontrate dalle famiglie dei portatori di handicap, dalle donne e dagli anziani portatori di handicap;

— la promozione dell'integrazione economica e sociale delle donne portatrici di handicap;

— la formazione dei partecipanti, professionisti e volontari, alle varie fasi del processo d'integrazione;

— le persone cui spettano responsabilità particolari nella cura di bambini, adolescenti o adulti portatori di handicap.

7. **Programmi, azioni e iniziative che interessano direttamente i portatori di handicap**

È prevista la messa a punto di una sinergia in particolare nel settore della riabilitazione professionale e dell'occupazione con l'iniziativa Horizon nonché nel settore dell'utilizzazione delle nuove tecnologie con l'iniziativa Tide.

8. **Ricerche ed assistenza tecnica**

Ricerche, consulenze e assistenza tecnica indispensabili all'elaborazione di proposte o alla concessione di un supporto tecnico nei settori di cui all'articolo 3.

Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 %.

9. **Azione specifica supplementare nel quadro delle attività di cui ai punti da 2 a 5**

Cooperazione con esperti esterni aventi il compito di assistere la Commissione nel coordinamento, nell'animazione e nella valutazione delle attività di cui ai punti da 2 a 5.

Percentuale di partecipazione finanziaria della Comunità: fino al 100 %.